



COMUNE DI GALLARATE

Allegato p.i. all'atto n. 6 del 17.1.97
compilato da n. 11 pagine



IL PRESIDENTE
(Dott. Massimo ...)

IL SEGRETARIO SUPPLEMENTE
(Dott. Salvatore ...)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL REFERENDUM CONSULTIVO



COMUNE DI GALLARATE



TITOLO I

INIZIATIVA, AMMISSIBILITA', PROCEDIMENTO ELETTORALE,
PROCLAMAZIONE DELL' ESITO DEL REFERENDUM
ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

MODALITA' PER L' ESERCIZIO DELL' INIZIATIVA POPOLARE
E DEGLI ENTI LOCALI

Art. 1

Finalità

1. La presente normativa stabilisce le modalità per l'attuazione del Referendum Consultivo Popolare previsto dall' art. 6 della Legge 8.8.1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" dallo Statuto del Comune di Gallarate.

Art. 2

Materie oggetto del Referendum

1. I Referendum Consultivi di cui al presente Regolamento devono riguardare materie di esclusiva competenza comunale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 3

Atti esclusi dal Referendum

1. Non è ammesso Referendum Consultivo per i seguenti atti:
 - a) lo Statuto;
 - b) elezione, designazione, nomina, decadenza, revoca di persone;

- c) il personale
- d) il Regolamento del Consiglio Comunale;
- e) il Bilancio e la contabilità comunale.



Art. 4

Iniziativa del Referendum e caratteristiche della sua funzione

1. L' iniziativa del Referendum può essere assunta nelle forme di cui all' art. 22 dello Statuto Comunale;
2. Il Referendum Consultivo viene poi indetto, a conclusione del procedimento, dal Sindaco fra tutti i cittadini interessati che hanno titolo a partecipare alle elezioni per il Consiglio Comunale.
3. Il Referendum Consultivo deve consentire la scelta tra due o più opzioni precise, relative alla stessa materia.
4. I quesiti debbono essere formulati in termini chiari ed intellegibili, tali da non indurre incertezza e confusione sugli esiti del Referendum stesso e devono essere iniziati con la formula "Volete che sia.....".





SEZIONE I

Art. 5

Iniziativa da parte del Consiglio Comunale

1. Il referendum Consultivo è deliberato dal Consiglio Comunale.
2. Prima della sua definitiva adozione la proposta di Referendum contenente il quesito o i quesiti, ed accompagnata da una relazione esplicativa, dovrà essere depositata nella Segreteria Generale del Comune per non meno di venti giorni. Il Segretario Generale dovrà affiggere avviso all'albo e comunicarlo prontamente ai Capigruppo onde consentire ai Consiglieri ed anche agli altri cittadini di poterne prendere visione e poter presentare osservazioni, memorie, documenti, pareri.
- 3) Nel dibattito del Consiglio Comunale riferito all'effettuazione del Referendum saranno osservate le norme del Regolamento del Consiglio Comunale che disciplinano il dibattito sui Regolamenti.
- 4) La deliberazione del Consiglio Comunale favorevole alla effettuazione del Referendum Consultivo deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e deve indicare il quesito o i quesiti da sottoporre a votazione.



CAPO II

INDIZIONE DEL REFERENDUM - CONVOCAZIONE DEGLI ELETTORI E PROCEDIMENTO ELETTORALE

Art. 6

Indizione del Referendum Consultivo

1. Il Sindaco entro novanta giorni dalla esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che si esprime per l'effettuazione di un Referendum, indice il Referendum Consultivo.
2. La data di convocazione degli elettori contenuta nel Decreto del Sindaco deve essere fissata in una domenica nel periodo compreso tra il 15 Aprile ed il 15 Giugno oppure in una domenica tra il 1° Ottobre ed il 15 Novembre.

Art. 7

Sospensione del Referendum nell'ipotesi di anticipato scioglimento del Consiglio Comunale e di fine mandato del medesimo.

1. Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio Comunale, il Referendum già indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del Decreto di scioglimento del Consiglio stesso.
2. Nell'ipotesi di scadenza naturale del Consiglio Comunale il Referendum già indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio.
3. In entrambi i casi i termini del procedimento per il Referendum riprendono a decorrere a datare del 180° giorno successivo alla data delle suddette elezioni.



Art. 8

Espressione del voto

1. La votazione per il Referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

Art. 9

Elettorato attivo

1. L' elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalla Legge dello Stato.

Art. 10

Certificati elettorali

1. I certificati d' iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del Decreto che indice il Referendum e sono consegnati agli elettori entro il 40° giorno della pubblicazione medesima.
2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l' Ufficio Comunale dagli elettori medesimi, a decorrere dal 45° giorno successivo alla pubblicazione del Decreto anzidetto.

Art. 11

Ufficio di Sezione

1. L' Ufficio di Seggio per il Referendum è composto da un Presidente, da due scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice-Presidente e da un Segretario iscritti nelle liste elettorali ove sono chiamati a svolgere l' ufficio.
2. I componenti vengono nominati secondo le vigenti disposizioni legislative;



Art. 12

Rappresentanti dei gruppi politici e dei promotori del Referendum

1. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni dell' Ufficio Centrale Comunale e della Commissione Provinciale per i Referendum, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed uno supplente, di ognuno dei gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale, e dei promotori del Referendum.
2. Alla designazione dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato, autenticato dal notaio, del Presidente del gruppo politico consiliare oppure da parte di promotori del Referendum.

Art. 13

Schede per il Referendum

1. Le schede per i Referendum sono di modello identico a quello delle elezioni amministrative.
2. Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di Referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
3. All' elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di Referendum sottoposte al voto.
4. L' elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Art. 14

Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8.00 del giorno fissato nel Decreto di indizione del Referendum e terminano alle ore 20.00 dello stesso giorno.



Art. 15

Ufficio Centrale Comunale per il Referendum

1. E' costituito presso il Comune l' Ufficio Centrale Comunale per il Referendum composti dai Presidenti delle sezioni elettorali numero uno, due e tre.
2. Le funzioni di Presidente e di Segretario sono esercitate rispettivamente dal Presidente e dal Segretario della prima sezione.

Art. 16

Operazioni della Commissione Comunale per il Referendum

1. La Commissione Comunale per il Referendum, appena pervenuti i verbali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza all' accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari ed alla conseguente proclamazione dei risultati del Referendum.
2. Il quesito sottoposto a Referendum Consultivo è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; altrimenti è dichiarato respinto.
3. Il Segretario della Commissione Comunale per il Referendum redige il verbale delle operazioni in tre esemplari.
4. Un esemplare è depositato presso la Segreteria Generale del Comune, unitamente ai verbali ed agli atti relativi trasmessi dagli Uffici Centrali Comunali per il Referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Provincia ed al Prefetto.



CAPO III

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM

Art. 17

Pubblicazione dei risultati del Referendum

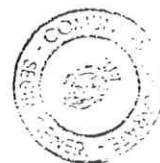
1. Il Sindaco, dopo aver ricevuto il verbale delle operazioni della Commissione Comunale per il Referendum, cura la pubblicazione del risultato del Referendum sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 18

Proposta respinta

1. La proposta respinta non può essere ripresentata prima che siano trascorsi 5 anni.





CAPO IV

EFFETTI DEL REFERENDUM .

Art. 19

Adempimenti del Consiglio Comunale

1. Nel caso in cui il Referendum si sia validamente svolto, il suo esito costituisce indirizzo politico - programmatico al quale il Consiglio e la Giunta per quanto di rispettiva competenza devono attenersi, adottando gli atti amministrativi riguardanti la materia oggetto del Referendum.
2. Il Consiglio Comunale discute l' esito del Referendum entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco adottando i provvedimenti ed iniziando i procedimenti conseguenti al risultato referendario.
3. Il Consiglio Comunale può deliberare in modo non conforme all' indicazione referendaria con la maggioranza dei 3/4 dei Consiglieri assegnati.
4. Se dopo tre votazioni intervallate l' una dall' altra in non più di cinque giorni non si dovesse raggiungere la maggioranza di cui al comma precedente, il Consiglio dovrà deliberare in modo conforme all' indicazione referendaria.
5. In ogni caso è in facoltà del Consiglio rinviare l' attuazione della deliberazione così assunta all' esercizio finanziario successivo, qualora sia necessaria una variazione di bilancio non effettuabile in corso di esercizio.



TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

Norma di rinvio

1. Per tutto ciò che non è disciplinato nel presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge Statale 25 Maggio 1970, n. 352 contenente norme sui Referendum previsti dalla Costituzione e sull' iniziativa legislativa del popolo ed eventuali successive modificazioni.

Art. 21

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con il conseguimento dell' esecutività secondo le leggi vigenti e osservate le procedure dalle stesse stabilite.